

DAIT-Finanza locale

4 Agosto, 2025

Riferimento Ufficio

Direzione Centrale per la Finanza Locale

Argomento

Trasferimenti agli enti locali

A decorrere dal **1° settembre 2025 ed entro le ore 24:00 del 31 dicembre 2025** è disponibile il modello informatizzato di certificato del rendiconto (unico e complessivo per tutti i contributi erogati a ciascun ente), esclusivamente con modalità telematica, tramite il [Sistema Certificazioni Enti Locali](#) ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet di questa Direzione Centrale.

Ogni ente, beneficiario di uno o più dei contributi in oggetto, per una o più annualità, è tenuto alla predisposizione del relativo rendiconto, distinto per singolo contributo e per singola progettazione (C.U.P.).

Si evidenzia che la normativa di cui all'oggetto ha stabilito che i contributi in esame sono soggetti a rendicontazione. A prescindere da tale previsione normativa, si rammenta che l'articolo 158 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.O.E.L.), ha previsto che per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche gli enti locali sono tenuti alla presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante.

Si sottolinea che la mancata presentazione del rendiconto comporta l'obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dal citato articolo 158.

Decreti ministeriali di assegnazione:

- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2017](#) di assegnazione del contributo per l'anno **2017**;
- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2018](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2018**;

- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 18 novembre 2019](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2019**;
- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2020](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2020**;
- [decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2020](#), di ulteriore assegnazione del contributo per l'anno 2020 a seguito dello scorrimento della graduatoria;
- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2021](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2021**;
- [decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 10 giugno 2022](#), di assegnazione del contributo per l'anno **2022**;
- [decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2022](#), di ulteriore assegnazione del contributo a seguito dello scorrimento della graduatoria per l'anno 2022 ed erogato nell'anno **2023**.

Guida alla compilazione

La compilazione della certificazione, da trasmettere a partire dal **1° settembre 2025 ed entro le ore 24:00 del 31 dicembre 2025**, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata (unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall'Ufficio Ragioneria), è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento.

Tale modello informatico ha già la parte anagrafica precompilata, come anche alcuni dati relativi ai contributi erogati, ivi compresi i dati precedentemente rendicontati, già in possesso di questo Ministero.

La certificazione è unica, ma riguarda tutti i contributi erogati, singolarmente e separatamente indicati, individuabili anche attraverso il C.U.P. oggetto della contribuzione.

Vengono proposti tutti i C.U.P. oggetto di finanziamento. L'ente dovrà indicare, per ciascun progetto C.U.P., tutti i dati richiesti dalla certificazione, pena l'impossibilità di trasmettere la stessa. L'ente deve compilare tutti i campi proposti con il carattere di spunta o con caratteri numerici, anche se a zero.

La compilazione ha inizio con la "Rinuncia al contributo": indicando "**NO**" si continua la compilazione; invece, l'indicazione "**SI**" equivale alla revoca del contributo erogato ed al recupero da parte del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di una somma pari al contributo erogato.

Occorre precisare che il rendiconto attiene all'aspetto economico-finanziario (spese sostenute ovvero già liquidate) e non all'aspetto tecnico della avvenuta redazione del progetto.

Le spese sostenute oggetto di rendicontazione sono riferite al periodo intercorrente dalla data del decreto di attribuzione del contributo – e/o dalla data di scadenza del termine di presentazione delle relative richieste di contributo, per le progettazioni iniziate nelle more di adozione del decreto di attribuzione – fino alla data del 31 dicembre 2024 (quelle eventualmente sostenute e/o da sostenersi successivamente, a partire dal 1° gennaio 2025, saranno oggetto di un analogo rendiconto incrementale nel prossimo esercizio finanziario).

Per gli enti che nel corso dell'anno 2024 hanno già presentato il rendiconto dichiarando di non aver ancora concluso la progettazione (spunta del NO in relazione al rigo "*Avenuta conclusione della progettazione*" presente nel modello di certificato), le spese da indicare sono la somma delle spese già indicate nel rendiconto precedente (spese fino al 31/12/2023) con le spese sostenute (liquidate) nell'anno 2024.

Nel caso in cui si dichiara, previa apposizione del segno di spunta nell'apposita casella "**NO**", la non ancora intervenuta conclusione della progettazione (con riferimento all'aspetto economico-finanziario e non all'aspetto tecnico della avvenuta redazione del progetto), non sarà consentito inserire la "*Data termine della progettazione*" e la voce "*Importo del finanziamento NON UTILIZZATO*" non viene calcolata. Il tutto viene rimandato al rendiconto del prossimo esercizio finanziario.

Una volta completato l'inserimento dei dati, è possibile scaricare fuori dalla piattaforma TBEL il relativo file *.pdf che dovrà essere sottoscritto digitalmente, in modalità PKCS#7 (.P7M) dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO e dal SEGRETARIO DELL'ENTE. Quindi l'ente provvederà a caricare sulla piattaforma TBEL il predetto file, adempiendo così alla rendicontazione.

Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la certificazione devono aver preventivamente censito la propria firma nella sezione "Configurazione Ente" dell'AREA CERTIFICATI –TBEL del sito web della Finanza Locale. Qualora la firma risulti già censita occorre fare attenzione a che la stessa sia associata alla figura professionale chiamata a sottoscrivere la certificazione in esame. Ad esempio, il SEGRETARIO DELL'ENTE delegato a svolgere le funzioni di RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dovrà nuovamente censire la propria firma con riferimento al diverso ruolo ricoperto. In assenza di tale modifica il sistema rileverà un errore che non consentirà di completare l'operazione di trasmissione della richiesta.

È importante evidenziare che nel caso di avvenuta liquidazione di tutte le spese relative alla progettazione finanziata (segno di spunta "**SI**" nell'apposita casella) la differenza positiva tra contributo erogato e somma spesa per la progettazione (economia) sarà recuperata dal Ministero dell'interno secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Nella predetta "[AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati](#)", possono essere consultate le F.A.Q. e trovare i contatti relativi al Sistema Certificazioni Enti Locali per la soluzione di eventuali problematiche connesse con l'utilizzo del sistema telematico di trasmissione dei dati nonché l'apposito manuale.

La trasmissione della certificazione con modalità esclusivamente telematica, tramite il ripetuto Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), è in linea con l'attività intrapresa da tempo da questa Direzione Centrale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Si sottolinea che eventuali certificazioni trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non assolvono

all'adempimento certificativo e non saranno ritenute valide ai fini della rendicontazione del contributo statale.

È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare il dato già trasmesso di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il 31 dicembre 2025.

Per problematiche esclusivamente informatiche è possibile inviare una richiesta a sie.finloc@interno.it, lasciando un recapito per essere, eventualmente, contattati.

Eventuali chiarimenti di carattere amministrativo possono essere richiesti all'indirizzo fondoprogettazione.fl@interno.it (Si prega di non inviare email certificate (PEC) a caselle di posta ordinaria in quanto, per ragioni di sicurezza, il sistema non ne permette la lettura).